Oggetto: Gara a procedura aperta per l'Affidamento dei servizi di Facility Management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni (ID SIGEF 578).
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.Consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it

1) Domanda
Tra le Condizioni di Partecipazione al punto III.2.1) del Bando di Gara, Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione all'albo professionale o nel registro commerciale, viene indicato come:
"Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito dal Disciplinare di Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti la presente fornitura nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno stato UE in conformità a quanto previsto dall'art. 39, DLgs. 163/2006;"
Si chiede se, dovendo partecipare in RTI con altra impresa che soddisfa in pieno tutti i requisiti predetti unitamente a quelli di Capacità economica e finanziaria e di Capacità Tecnica, volendo limitare la propria partecipazione di interesse alle attività indicate all'art. 1 del Disciplinare di Gara di Servizi di Pulizia ed igiene ambientale, tale requisito possa essere inteso in senso generale soddisfatto avendo nel proprio certificato camerale tra le Attività prevalentemente esercitate proprio quelle relative alla pulizia, sanificazione e quant'altro ricompreso in tale contesto.
Risposta
Il punto III.2.1, lettera a) del Bando di gara (situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale) prevede che, a pena di esclusione dalla gara, ciascun concorrente (Impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, il requisito inerente l'iscrizione per attività relative alla fornitura dei servizi del presente appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE. A sua volta il paragrafo 4 del Disciplinare, relativamente alla partecipazione di concorrenti in RTI, prevede che il requisito di cui al punto III.2.1, lettera a) del Bando di gara deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate (sia costituito che costituendo).
Si chiarisce a tal proposito che ai fini del soddisfacimento del presente requisito, nel caso di partecipazione in RTI, è necessario comunque che il RTI nel suo complesso possegga il requisito in oggetto relativamente a tutte le attività del presente appalto. Pertanto, ferma restando la necessità che tale requisito sia posseduto dal RTI nel suo complesso, e che ogni impresa che lo costituisce svolga attività inerenti l'oggetto del presente appalto, il requisito si intende soddisfatto anche laddove un'impresa costituente il RTI svolga, così come risultante dal proprio oggetto sociale, solo alcune delle attività che rientrano nell'oggetto dell'appalto.
Resta comunque inteso che le imprese che partecipano in RTI potranno svolgere, in sede di esecuzione contrattuale così come risultante dalla ripartizione delle attività all'interno del RTI medesimo, esclusivamente le attività che rientrano nel proprio oggetto sociale.

2) Domanda
In caso di partecipazione di un RTI di tipo verticale, nel quale un'impresa svolge interamente il servizio di pulizia e igiene ambientale mentre un'altra impresa svolge i servizi di manutenzione degli impianti, al fine di individuare l'impresa capogruppo-mandataria SI CHIEDE se la stessa, per assurgere a tale ruolo, debba possedere dei requisiti minimi di partecipazione di cui al punto III.2.2 lettera b) o se, diversamente, la sua individuazione sia

meramente “formale” e non “sostanziale”, nel senso che è sufficiente che i requisiti siano coperti dal RTI nel suo complesso.
A tal riguardo si precisa che nella precedente gara di oggetto similare, bandita nel 2008, ad un quesito di natura analoga, Codesta S.A. ha affermato che il ruolo di mandante e mandataria è sostanzialmente equivalente, nel senso che non sono previste percentuali minime di possesso dei requisiti in capo alla mandataria ed alle mandanti.
Detto altrimenti, siamo a chiedere conferma dell’orientamento espresso da Codesta S.A. nella gara precedente.
Risposta
Si conferma l’orientamento espresso nel quesito relativo alla precedente edizione della gara. Pertanto il ruolo di mandante e mandataria all’interno di un RTI prescinde da percentuali minime di possesso dei requisiti in capo all’una o all’altra.

3) Domanda
Con riferimento alla procedura in oggetto si prega di voler chiarire se sia consentita la partecipazione in ATI in qualità di mandante cooptata di una Società che non possiede i requisiti minimi di partecipazione.
Risposta
L’istituto della cooptazione non incide sulle modalità di costituzione di un RTI ai fini della partecipazione alla presente procedura. In altre parole, non sussistono limiti circa la ripartizione dei requisiti e delle attività all’interno del RTI. L’unico vincolo che questi ultimi sono tenuti a rispettare, ai fini della loro legittima costituzione per la partecipazione alla presente procedura, è quello di garantire che il RTI concorrente soddisfi i requisiti minimi di partecipazione così come prescritti nella documentazione di gara, ed ovviamente che ciascuna impresa raggruppata svolga prestazioni ricomprese nell’oggetto dell’appalto.

4) Domanda
In caso di partecipazione alla gara da parte di un consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 è richiesto che la dichiarazione di cui all’Allegato 1) al disciplinare di Gara venga prodotta, oltre che dal consorzio medesimo, anche dalle imprese per le quali il consorzio concorre, specificando che le consorziate indicate dovranno rendere solo le dichiarazioni di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006.
Pertanto alla luce di quanto sopra, si chiede conferma che le cooperative per conto delle quali il consorzio partecipa alla gara, debbano possedere e dichiarare, rispetto ai contenuti della dichiarazione di cui all’Allegato 1, esclusivamente i requisiti di ordine generale, quali l’iscrizione al Registro delle Imprese (punto 1 del modello) e l’insussistenza dei motivi di esclusione ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 (punto 8 del modello) di cui al punto III.2.1 lett. a) – b) del bando di gara e quindi rendere la dichiarazione solo per tali punti mentre per tutti gli altri requisiti le dichiarazioni in esso riportate debbano essere rese e/o comprovate solo dal consorzio.
Risposta
Si conferma la correttezza dell’interpretazione fornita nella presente richiesta di chiarimento.

5) Domanda
Con riferimento al punto 4 “Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e di consorzi. Avvalimento”, 4.1 Condizioni di partecipazione ovvero “non è ammessa la partecipazione in R.T.I.: a) nel caso di partecipazione ad un solo lotto, di due o più imprese che – anche avvalendosi di società terze nelle modalità sotto riportate - siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione al lotto per il quale il RTI presenta offerta, pena l’esclusione del RTI così composto; oppure b) nel caso di

partecipazione a più lotti, di due o più imprese che – anche avvalendosi di società terze nelle modalità sotto riportate – siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione al lotto di importo superiore tra quelli per cui il R.T.I. presenta offerta, pena l'esclusione del R.T.I. così composto" si chiede di chiarire se sia ammessa la partecipazione in R.T.I. in tali termini:

- 2 aziende che singolarmente non soddisfano i requisiti economici e tecnici;
- 1 azienda che singolarmente soddisfa i requisiti economici e tecnici e un'azienda che singolarmente non soddisfa i requisiti economici e tecnici.

Risposta

In via preliminare giova precisare che in caso di partecipazione (in qualsiasi forma) a più lotti i requisiti minimi di partecipazione, di cui al punto III.2 del Bando di gara, posseduti dal concorrente, dovranno essere in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione ai singoli lotti.

Ciò premesso, si evidenzia che:

a) con riferimento alla prima ipotesi prospettata nel quesito, la partecipazione in RTI alle condizioni ivi richiamate è consentita. Resta inteso in ogni caso che il RTI costituito secondo le condizioni così prospettate, sarà ammesso a partecipare purché sia in grado di soddisfare nel complesso i requisiti minimi di natura tecnica ed economica richiesti dal Bando;

b) con riferimento alla seconda ipotesi si conferma che è consentita la partecipazione alle condizioni ivi prospettate.

6) Domanda

Siamo a chiedere chiarimenti circa la gara in oggetto ed in particolare al servizio di Altri servizi operativi (facchinaggio interno, esterno,traslochi).

Riguardo ai requisiti economici richiesti per ciascun lotto abbiamo notato che si richiede nella colonna B un fatturato specifico biennale di importo abbastanza elevato.

Non possedendo tale requisito (e non volendo partecipare come RTI) chiedete in alternativa altra documentazione di cui al DLgs 163/2006. Detto decreto rimanda all'Ente appaltante la facoltà di decidere quale documentazione richiedere.

Pertanto, quale documentazione presentare in alternativa al fatturato specifico?

Risposta

Occorre premettere che il chiarimento fa riferimento a servizi (Altri servizi operativi) che non concorrono a formare il fatturato minimo richiesto per la partecipazione alla gara di cui al punto III.2.2 lettera b), del Bando di gara.

Ciò detto, si chiarisce in ogni caso che il requisito economico di cui al punto III.2.2 lettera b) del bando di gara fissa condizioni minime per la partecipazione. Ciò significa che, laddove un concorrente (in qualsiasi forma partecipi, singola o associata) non sia in possesso di quel requisito, non potrà essere ammesso alla partecipazione alla gara. L'articolo 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, così come richiamato dal punto III.2.2 del Bando, cui peraltro fa riferimento il testo del presente chiarimento, stabilisce per contro modalità alternative a quelle richieste dalla stazione appaltante per la comprova del predetto requisito, laddove un concorrente non sia in grado di provare il possesso del requisito stesso con la documentazione richiesta dalla stazione appaltante.

Il richiamo al predetto articolo non esime quindi il concorrente dal possesso del requisito minimo richiesto quale condizione necessaria per la partecipazione alla gara.

7) Domanda

L'art. III.2.3 "Capacità tecnica" lett. a) del bando di gara prescrive il "*possesso della certificazione Uni EN ISO 9001:2000 per l'attività di servizi integrati agli immobili e/o agli impianti. Si applica quanto stabilito nell'art. 42 e ss. Del D.Lgs. n. 163/2006*". Si chiede di confermare che è equivalente il certificato qualità UNI EN ISO 9001:2000 che riporti la

dicitura "Progettazione, costruzione, installazione, manutenzione e ristrutturazione di: impianti di riscaldamento, termosanitari, condizionamento, cogenerazione e loro gestione" e "Progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di immobili".
Risposta
Si conferma l'equivalenza delle fattispecie prospettate nel quesito.

8) Domanda
Al fine della corretta interpretazione degli elementi di valutazione oggetto di sviluppo in sede di elaborazione dell'offerta tecnica, con particolare riferimento al punto a.7.4 "Modalità di formalizzazione della stima dei risparmi del Progetto di Ottimizzazione" di cui al Disciplinare di Gara (pag. 45) si richiede a quali specifiche si debba far riferimento per la descrizione della indicata "Relazione trimestrale" (pag. 45 del Disciplinare) da presentare nell'ambito del Servizio di Supporto alle Decisioni, di cui non si fa alcuna menzione all'interno del Capitolato Tecnico (cfr. Par.6.7).
Risposta
Il riferimento ad una Relazione Trimestrale è un refuso. Quanto espresso al punto a.7.4 "Modalità di formalizzazione della stima dei risparmi del Progetto di Ottimizzazione" deve così intendersi:
Sarà valutata la struttura ed i contenuti del documento che l'Offerente intende adottare per la formalizzazione ***della stima dei risparmi del Progetto di Ottimizzazione****. Sarà in particolare valutata la completezza e l'efficacia delle informazioni rispetto agli obiettivi di risparmio del Progetto di ottimizzazione dei servizi. In particolare saranno valutati gli aspetti, e di conseguenza distribuiti i punteggi massimi, di seguito riportati:* [seguono invariati i punti a.7.4.1 e a.7.4.2].

9) Domanda
Si richiede se l'argomento da descrivere in merito alla formalizzazione degli elementi relativi a "Stima dei risparmi per la proposta di ottimizzazione del singolo servizio" e "Stima dei risparmi complessivi per le proposte di ottimizzazione di più servizi" (riferimento pag.45 del Disciplinare) debbano essere inquadrati nell'ambito del Progetto di Ottimizzazione (da elaborare entro 120 gg dalla attivazione del servizio) o/e delle summenzionate "Relazioni Trimestrali".
Risposta
Conformemente a quanto già indicato nella risposta al quesito n.8, gli elaborati citati dovranno necessariamente essere inquadrati nell'ambito del Progetto di Ottimizzazione.

10) Domanda
Al Paragrafo 6.7.1.2 dell'Allegato 5 "Capitolato Tecnico" si prescrive '*il Progetto di ottimizzazione deve essere elaborato e consegnato all'Amministrazione entro 120 giorni solari continuativi dall'attivazione del presente Servizio*"; al precedente paragrafo 6.7.1" si dichiara che "il Fornitore anche attraverso l'utilizzo del Sistema di Supporto alle Decisioni (SSD) deve elaborare il "Progetto di Ottimizzazione" tenendo conto di tutti gli elementi/esigenze di razionalizzazione e di ottimizzazione rilevati dallo stesso Fornitore nel corso dell'erogazione dei servizi, anche a seguito di mirate attività di analisi e raccolta di dati e informazioni. Considerando che il SSD deve essere alimentato con i dati relativi ai costi storici, futuri e dati anagrafici e di performance tecnico/impiantistica e che buona parte dei dati proviene dall'anagrafica tecnica (da consegnare entro 8 mesi dalla data di consegna dell'immobile) e dalla messa a punto del sistema di monitoraggio e controllo (entro 12 mesi dalla data di consegna degli immobili), si richiede se si debba presentare il "Piano di Ottimizzazione" tassativamente entro i 120 gg. prescritti, a scapito dell'attendibilità e appropriatezza delle soluzioni individuate (basti pensare che non potrebbero essere

considerate le ottimizzazioni relative agli spazi in quanto i dati relativi, come prescritto a Capitolato, dovranno essere raccolti entro 12 mesi dalla presa in consegna degli immobili).

Risposta

L'attivazione del servizio Ottimizzazione e Supporto alle Decisioni, sebbene sia automatica, può essere differita nel tempo proprio per consentire il corretto inserimento dei dati necessari per popolare il Sistema di Supporto alle Decisioni (SSD). Pertanto, Amministrazione e Fornitore concorderanno l'avvio dell'erogazione del servizio di Ottimizzazione e Supporto alle Decisioni compatibilmente con la disponibilità dei dati. Resta inteso che il termine di 120 giorni solari continuativi per la consegna del "Progetto di Ottimizzazione" deve intendersi come termine ultimo che decorrerà pertanto dalla suddetta data concordata fra le parti.

11) Domanda

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto III.2.3. lettere a) b) c) e d) del Bando di Gara, e alla luce di quanto statuito dal disciplinare di gara a pag. 25 art. 4.2 lett d): "*la dichiarazione relativa, al possesso dei singoli requisiti deve essere resa: (i) dall'Impresa/e che svolgerà/anno l'attività oggetto della singola certificazione/abilitazione/iscrizione nel caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti (costituito o costituendo); (ii) dal Consorzio in caso di partecipazione in consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006. Resta inteso che ciascuno dei requisiti in oggetto s'intenderà soddisfatto laddove la relativa certificazione/abilitazione/iscrizione sia posseduta da almeno una delle imprese costituenti il R.T.I. o il Consorzio ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lett. e). In caso di partecipazione in consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n.163/06 le predette certificazioni/abilitazioni/iscrizioni dovranno invece essere possedute dal Consorzio stesso. L'impresa in possesso della certificazione/abilitazione/iscrizione richiesta ai fini del soddisfacimento del/i singolo/i requisito/i sarà tenuta a svolgere, all'interno del R.T.I. la/e attività oggetto della/e medesima/e certificazione/abilitazione/iscrizione*".

In caso di partecipazione alla gara di un RTI costituito tra un consorzio stabile di cui all'art.34 comma 1 lettera c) e una S.p.A., dove il consorzio non possiede ancora la fascia "F" relativa l'iscrizione nel registro delle imprese di cui al D.M. 274/97 richiesta da Bando di gara, ma tale requisito sarebbe già ampiamente soddisfatto in quanto detenuto dalla citata S.p.A., si richiede se l'iscrizione da parte di ciascuna delle singole imprese consorziate che verranno indicate dal consorzio stabile medesimo quali "esecutrici" ai fini della gara, che posseggono già fasce di classificazione, consenta alle stesse l'esercizio del servizio di pulizia.

Detta interpretazione, oltre ad essere coerente col noto principio di *favor partecipationis*, non creerebbe inoltre, una discriminazione in termine di disparità di trattamento tra le consorziate di un consorzio ordinario di concorrenti e le consorziate di un consorzio stabile.

Risposta

In via preliminare occorre ricordare che al fine della legittima partecipazione di un RTI alla procedura in oggetto è necessario che il RTI possieda, nel suo complesso, tutti i requisiti necessari per la partecipazione così come prescritti dal bando di gara.

Ciò detto, e con riferimento alla fattispecie evidenziata nel quesito, si specifica che, fermo restando il possesso degli altri requisiti prescritti dal bando di gara in capo al RTI, è sufficiente, ai fini della partecipazione, che una sola impresa costituente il RTI possegga il requisito di cui al punto III 2.3, lett. d). Resta comunque inteso, in ottemperanza a quanto previsto nel disciplinare di gara (pag. 25), che l'impresa in possesso della iscrizione, sarà tenuta a svolgere, all'interno del RTI, l'attività oggetto dell'iscrizione stessa.

Ciò non toglie, limitatamente alla fattispecie evidenziata nel quesito, che in sede di esecuzione contrattuale, laddove una delle imprese costituenti il RTI sia un consorzio stabile, la prestazione oggetto dell'iscrizione possa esser svolta anche per mezzo di una o più delle imprese consorziate purché indicata quale esecutrice della prestazione in sede di

partecipazione e in possesso della iscrizione richiesta dal richiamato punto III.2.3, lett. d) del bando.

12) Domanda
In caso di partecipazione alla gara di un consorzio stabile di cui all'art. 34, comma 1 lettera c), si richiede se lo stesso possa avvalersi, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 163/2006, dell'iscrizione al registro delle imprese di cui al D.M. 274/97 per la fascia richiesta dal Bando di gara di una propria socia consorziata che verrà indicata dallo stesso consorzio come impresa esecutrice dei Servizi di Governo e dei Servizi Operativi relativi alla Manutenzione e alla categoria degli "Altri Servizi", per i quali la stessa socia consorziata si qualifica soddisfacendo i requisiti richiesti. I Servizi di Pulizia e Igiene Ambientale verranno eseguiti dalle altre socie consorziate che saranno indicate dal consorzio in sede di gara e che posseggono, a loro volta, l'iscrizione al registro delle Imprese di cui al D.M. 274/97 richiesta dal Bando di gara e oltre.
Risposta
Premesso che è consentito ricorrere all'avvalimento per provare il possesso di un determinato requisito di uno o più requisiti di natura tecnica e/o economica, si precisa che in caso di partecipazione di un consorzio stabile di cui all'art. 34, comm/finanziaria 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006, il consorzio stesso può avvalersi, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al punto III 2.3, lett. d) del Bando di gara, dell'iscrizione al registro delle imprese di cui al D. M. 274/1997 per la fascia richiesta detenuta da una propria socia consorziata. Resta comunque inteso che tale socia consorziata dovrà essere indicata in sede di partecipazione quale impresa esecutrice di quella prestazione.
Potranno altresì essere indicate come imprese esecutrici della medesima prestazione in sede di partecipazione anche altre società consorziate, purché in possesso dell'iscrizione richiesta dal bando di gara al punto III 2.3, lett. d).

13) Domanda
A seguito dell'analisi della documentazione riferita alla gara in oggetto, e in merito ai requisiti di capacità economica e finanziaria (pag. 6 del Bando di Gara — Punto III.2.2 — lett. b — Colonna C) si chiede:
il fatturato per "servizi di manutenzione degli impianti" può essere indistintamente e liberamente costituito da fatturati relativi ai servizi di manutenzione descritti al Punto B1, pag. 3 del Disciplinare di gara?
ovvero la presenza o l'incidenza sul predetto requisito dei singoli fatturati per servizi di manutenzione (es. impianti elettrici, di riscaldamento, elevatori, ecc.) non ha nessuna influenza sull'efficacia del requisito stesso?
Risposta
Fermo restando che per il soddisfacimento del requisito di cui al punto III.2.2 lett.b) del Bando di gara il Concorrente dovrà dichiarare di possedere un fatturato specifico per servizi di manutenzione impianti nonché un fatturato specifico per servizi di pulizia ed igiene ambientale la cui somma non risulti inferiore alla somma dei valori indicati per ciascun lotto nelle colonne C e D della tabella di pag.6 del Bando di gara, si precisa che il fatturato specifico per servizi di manutenzione impianti potrà essere definito da un importo derivante da uno o più servizi manutentivi tra quelli indicati al punto B.1 di pag. 3 del Disciplinare di gara. La presenza di un fatturato specifico ascrivibile ad un solo servizio tra quelli indicati al punto B.1 "Servizi di Manutenzione", ovvero l'eventuale maggiore/minore incidenza del fatturato specifico di uno dei servizi manutentivi indicati al punto B.1 rispetto all'importo totale necessario per il soddisfacimento del requisito, non ha alcuna influenza sull'efficacia del requisito stesso.

14) Domanda
Premesso che l'art.9 "Subappalto" del disciplinare di gara prescrive testualmente "*Conformemente alla segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato S536 ed alla Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 14, del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le Imprese, e fermi i limiti previsti dal D. Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto ad imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione al singolo lotto, né comunque ad imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara*"; si chiede di chiarire se, nell'ipotesi che un'impresa partecipi alla gara per diversi lotti, non come impresa singola ma come mandante di un Raggruppamento di Imprese non aggiudicatario di alcun lotto, questa impresa stessa, possa successivamente eseguire il servizio in subappalto in uno qualsiasi dei lotti sia in quelli per cui ha partecipato alla gara sia in quelli per cui non ha partecipato.
Risposta
Con riferimento alla fattispecie evidenziata nel quesito si chiarisce che, in conformità alla segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato S536, e alla Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 14, del 15 ottobre 2003, un'impresa che partecipa alla gara in un qualsiasi lotto, sia in forma singola che associata (ed indipendentemente dal ruolo di mandante o mandataria all'interno del RTI), non può essere indicata quale impresa subappaltatrice da altro concorrente per alcun lotto della procedura in oggetto, indipendentemente dal fatto che abbia presentato offerta o meno per quel lotto.

15) Domanda
Quesito n. 1 Ordinativo Principale di Fornitura e modalità di erogazione dei servizi.
Nel Capitolato Tecnico, al Paragrafo 5.5.4 - "Ordinativo Principale di Fornitura", il secondo capoverso cita: "I singoli Ordinativi Principali di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti possono avere ad oggetto un numero qualsiasi di immobili, metri quadrati, servizi attivati (nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5.2) purché ricadenti nello stesso lotto geografico .. ,".
Nel Capitolato Tecnico, il sopra richiamato Paragrafo 5.2 - "Ordinativo per l'adesione alla Convenzione: set minimo di servizi", fa riferimento alle sole quantità di servizi da ordinare e acquistare per poter accedere alle modalità di erogazione Facility Management o Facility Management Light.
Nel Modello di Richiesta Preliminare di Fornitura (Appendice 3 al Capitolato Tecnico) e nel Modello di Ordinativo Principale di Fornitura (Appendice 4 al Capitolato Tecnico), è evidenziato che la modalità di erogazione dei servizi prescelta dall' Amministrazione (Facility Management/Facility Management Light) deve essere effettuata per ogni immobile/insieme di immobili oggetto della fornitura.
Si chiede pertanto a codesta spettabile Consip di confermare se all'interno del medesimo Ordinativo Principale di Fornitura può essere richiesta per singoli immobili/insiemi di immobili l'erogazione di servizi i in modalità Facility Management (con durata contrattuale pari a 7 anni) e, al contempo, per altri singoli immobili/insiemi di immobili l'erogazione in modalità Facility Management Light (con durata contrattuale pari a 4 anni).
Risposta
Si precisa che la durata di un Ordinativo deve essere unica anche nel caso in cui, per motivi di opportunità della Pubblica Amministrazione, nel medesimo Ordinativo siano richieste due differenti modalità di erogazione dei servizi.
Come richiamato al par. 5.2 del Capitolato Tecnico, l'Ordinativo minimo per l'adesione alla Convenzione fa riferimento soltanto al numero dei servizi da ordinare e non al numero ed alle dimensioni degli immobili, fatto salvo il suggerimento di utilizzare la modalità di erogazione

dei servizi “Facility Management Light” per immobili di piccole dimensioni e la modalità “Facility Management” per quelli di grandi dimensioni.
A tal proposito si chiarisce che, nel caso di un unico Ordinativo per più immobili con numero complessivo di servizi richiesti maggiore o uguale a 6 (set minimo previsto dalla modalità di erogazione “Facility Management”), è possibile richiedere contemporaneamente la modalità di erogazione “Facility Management” e la modalità di erogazione “Facility Management Light”, fermo restando che la durata del contratto dovrà essere unica per tutto l’Ordinativo e comunque pari a sette anni (durata della modalità “Facility Management”).

16) Domanda
Quesito n. 2 Relazione trimestrale sui servizi ottimizzati inclusa nel Servizio di Ottimizzazione e Supporto alle decisioni.
Il Disciplinare di gara, al Paragrafo 6 - "Modalità di aggiudicazione della gara", pag 45, punto a.7.4, richiede l'elaborazione e la consegna all'Amministrazione di una Relazione trimestrale sui servizi ottimizzati, che non è citata nel Capitolato Tecnico.
Si chiede pertanto a codesta spettabile Consip di confermare se il Servizio di Ottimizzazione e Supporto alle decisioni include la redazione, oltre che del Progetto di ottimizzazione, anche di una Relazione trimestrale sui servizi ottimizzati.
Risposta
Si veda la risposta al quesito n.8.

17) Domanda
E' ammessa la partecipazione alla gara come R.T.I. composto da un'impresa in grado di soddisfare da sola i requisiti tecnici ed economici e da un'impresa che invece non raggiunge tali requisiti?
Risposta
Si conferma la legittimità della partecipazione alla gara di un RTI composto da un’ impresa in grado di soddisfare da sola i requisiti tecnici ed economici e da un'impresa che invece non raggiunge anche solo uno di tali requisiti, restando ovviamente inteso che quest’ultima impresa sia indicata come esecutrice all’interno del RTI di prestazioni oggetto dell’appalto, e, in possesso, ove richiesto dalla lex specialis, delle certificazioni all’uopo necessarie.

18) Domanda
E' ammessa la partecipazione in R.T.I. composto da un'azienda singola e da un consorzio ordinario costituito?
Risposta
Il quesito, per quanto desumibile dalla sua formulazione, fa presumibilmente riferimento al consorzio ordinario di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 163/2006 (“*consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’art. 37*”).
Ciò stante, occorre ricordare che l’art. 34, comma 1, nel definire i soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici, e relativamente alla partecipazione in RTI, stabilisce che “*Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati: (…)*
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell’offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell’art. 37”.

Si desume quindi che i RTI possono essere costituiti esclusivamente tra i soggetti di cui ai punti a), b) e c) del predetto articolo, vale a dire imprenditori individuali, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, e consorzi stabili.
I consorzi ordinari di cui alla richiamata lett. e) del citato articolo non possono quindi partecipare all'interno di un RTI.

19) Domanda
Per quanto riguarda la costituzione della cauzione provvisoria e per poter beneficiare della riduzione, in caso di partecipazione come consorzio ordinario costituito, è necessario che il consorzio abbia la certificazione UNI ISO 9001:2008 o è sufficiente che tale certificazione sia posseduta dalla ditta esecutrice del servizio?
Risposta
Occorre premettere che anche il presente quesito, al pari di quello precedente, e per quanto desumibile nella sua formulazione, sembra far riferimento al consorzio ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 163/2006.
Ciò premesso, si ribadisce che che il Disciplinare di gara a pag. 9 inequivocabilmente stabilisce in proposito che *"in caso di partecipazione in R.T.I. e/o **consorzio ordinario di Concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06**, il Concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste"*.
Si conferma quindi che al fine di beneficiare della riduzione della cauzione, tutte le imprese costituenti il consorzio ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 163/2006 devono possedere la certificazione richiesta.

20) Domanda
Si richiede se può essere ammessa la partecipazione di un RTI di tipo verticale in cui l'impresa capogruppo svolge tutti i servizi di manutenzione degli impianti mentre l'impresa mandante svolge esclusivamente i servizi di pulizia e igiene ambientale.
Risposta
Si precisa che ai fini della partecipazione alla presente gara in RTI, il ruolo tra impresa capogruppo e mandanti ai fini della prestazione dei relativi servizi è formalmente equivalente, a nulla rilevando la ripartizione degli stessi tra le varie imprese costituenti il RTI medesimo.

21) Domanda
Si richiede se ai fini della dimostrazione del possesso del citato requisito di fatturato in servizi di manutenzione degli impianti (punto III.2.2. lettera b del bando di gara) possano essere prodotti i relativi certificati di buona esecuzione in servizi energia, dai cui importi dovrà essere scorporata la quota combustibile secondo l'incidenza indicata dai rispettivi capitolati speciali di appalto.
Risposta
Si precisa che ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al punto III.2.2. lettera b) del bando di gara è possibile produrre i menzionati certificati relativi alla prestazioni di servizi energetici, a condizione che dai medesimi certificati venga scorporata la quota relativa alla fornitura di combustibile che, ovviamente, non concorre alla formazione del fatturato.

22) Domanda
In riferimento alla gara in oggetto gradiremmo che ci venisse precisata la corretta interpretazione circa il possesso dei requisiti attestanti la capacità economica e finanziaria di

cui al punto punto b) del paragrafo III.2.2) e di quelli attestanti la Capacità tecnica di cui al punto b) del paragrafo III.2.3) del bando di gara ovvero:
a) nell'ambito di una R.T.I. , e in mancanza del requisito previsto dalla colonna B , fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti (COLONNA C) e Fatturato specifico per servizi di pulizia e igiene ambientale (COLONNA D), previsti quali requisiti alternativi, i medesimi devono essere posseduti entrambi da ciascuno dei partecipanti alla R.T.I. o devono essere posseduti complessivamente dai partecipanti all'A.T.I.? Ad esempio:
- LOTTO 1 - R.T.I. tra Società X e Società Y
Sia la Società' X che la Società Y devono possedere singolarmente € 15.350.000 di fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti (COLONNA C) e € 30.700.000 Fatturato specifico per servizi di pulizia e igiene ambientale oppure entrambe le ditte possono concorrere sommando i loro fatturati al raggiungimento di € 15.350.000 di fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti (COLONNA C) e € 30.700.000 Fatturato specifico per servizi di pulizia e igiene ambientale?
b) il possesso della qualificazione in corso di validità rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata ai sensi e per gli effetti del D.P.R n.34/2000 per la categoria OG 11 , Classe II deve essere posseduto sia dalla Società X che dalla Società Y o è sufficiente che sia in possesso da una delle due partecipanti all'ATI?
Risposta
a) Fermo restando il soddisfacimento del 100% dei requisiti di partecipazione in capo al RTI, si precisa che il requisito di fatturato di cui al punto III.2.2 lettera b) del bando, richiesto ai fini dell'ammissione alla gara, deve essere soddisfatto cumulativamente. Pertanto, nel caso di specie, entrambe le società possono concorrere sommando i loro fatturati al raggiungimento del fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti (Colonna C) e del Fatturato specifico per servizi di pulizia e igiene ambientale (Colonna D).
b) Premesso che, in caso di RTI, il requisito di cui al punto III.2.3 lettera b) del bando di gara dovrà essere dichiarato e posseduto dall'impresa/e che svolgerà/anno l'attività oggetto della singola qualificazione, il requisito in oggetto s'intenderà soddisfatto laddove sia posseduto da almeno una delle imprese costituenti il RTI, così come indicato alle pagine 25-26 del Disciplinare di gara.

23) Domanda
Con riferimento allo Schema di Offerta Economica di cui all'Allegato 3 del Disciplinare di gara, si richiede di chiarire se il ribasso percentuale da inserire nelle apposite righe sub A.1.3., A.2.2.1, A.2.2.2, A.2.2.3, A.2.2.4, A.2.2.5, A.2.2.6, A.2.2.7 (relative ai ribassi per la modalità di erogazione "Facility Management, Light") debba ritenersi comprensivo del ribasso offerto per la Modalità "Facility Management", oppure debba consistere nella sola percentuale che, sommata a quella offerta per la modalità "Facility Management" secondo la formula di pag. 58 del Disciplinare di gara, è necessaria per calcolare il prezzo offerto relativamente al servizio modalità Light.
Risposta
Il ribasso percentuale da indicare nello schema di Offerta Economica nelle apposite righe relative alla modalità di erogazione "Facility Management Light" (FML) NON DEVE essere comprensivo del ribasso offerto per la modalità di erogazione "Facility Management".
Per maggior chiarezza si evidenzia che:

- il ribasso espresso dal concorrente nelle righe relative alla modalità di erogazione "Facility Management" (FM) è utilizzato sia per il calcolo del punteggio economico sia per la definizione del prezzo offerto, adoperando unicamente il valore percentuale indicato nelle suddette righe;
- diversamente, il ribasso espresso dal concorrente nelle righe relative alla modalità di erogazione "Facility Management Light" (FML) è utilizzato nel valore indicato soltanto

per il calcolo del punteggio economico mentre, per il calcolo del prezzo offerto, il valore indicato deve essere sommato al ribasso offerto per la modalità di erogazione FM, come da formula di calcolo dei prezzi indicata a pagina 58 del Disciplinare di gara.
Logicamente detta somma non potrà superare il 100%.

Quanto sopra evidenziato è già chiarito con l'esempio a pag.58 del Disciplinare di gara ma, al fine di maggiormente precisare quanto espresso, si riporta di seguito un ulteriore esempio.
Supposto un prezzo a base d'asta di 45 euro, il fornitore che intende offrire un prezzo pari a 40,5 euro per la modalità Facility Management (sconto del 10%) ed un prezzo pari a 31,5 euro per la modalità Facility Management Light (sconto del **30%**) deve indicare **10** nella riga relativa al FM e **20** nella riga relativa al FML, come evidenziato nella seguente tabella.

	Ribasso % (Numero)	***Ribasso % (Lettere)***
A.1 SERVIZI DI GOVERNO		
A.1.2 COSTITUZIONE E GESTIONE DELL'ANAGRAFICA TECNICA (MODALITÀ DI EROGAZIONE FACILITY MANAGEMENT)	**10**	**dieci**
A.1.3 COSTITUZIONE E GESTIONE DELL'ANAGRAFICA TECNICA (MODALITÀ DI EROGAZIONE FACILITY MANAGEMENT LIGHT)	**20**	**venti**

Per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio economico (PUNTI PAi = Σ Ri_x x PE_i), essendo i punti attribuibili per il servizio in esempio pari a 7 nella modalità FM e 3 nella modalità FML, i ribassi così indicati saranno applicati come di seguito: P = (10% x 7) + (20% x 3).

24) Domanda
Con riferimento ai requisiti di capacità economica-finanziaria di cui al punto III.2.2. lettera b) del Bando di Gara, e alla luce di quanto statuito dal disciplinare di gara a pag. 17 art. 2.2 " nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti, all'atto della comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 48, comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti,…., verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotti/i per il/i quale/i possiede i requisiti in ragione dell'ordine crescente di importanza dei lotti"….
Si richiede se ad un concorrente che abbia partecipato a tutti i lotti e all'atto della comprova dei requisiti risulti possedere un fatturato specifico inferiore alla somma dei fatturati specifici richiesti di tutti i lotti, vengano escusse le cauzioni relative ai lotti non coperti dal fatturato richiesto e per i quali non potrà risultare aggiudicatario.
Risposta
Si conferma che la mancata comprova di uno qualsiasi dei requisiti di partecipazione, il cui possesso è stato dichiarato in sede di partecipazione, comporta l'escussione della cauzione provvisoria.

Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione
Ing. Stefano Tremolanti
(Il Direttore)